



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003797 - 05/07/2013 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, - 5 LUG. 2013

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di TORINO
Via Carlo Alberto 59
10123 Torino

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 161/2013 _ società tra professionisti _ pagamento contributo annuale e contributo d'iscrizione _ pagamento della tassa di concessione governativa.

Con riferimento al quesito formulato in data 11 giugno 2013 con il quale si chiedono indicazioni in merito alla doverosità del contributo annuale e del contributo d'iscrizione all'albo da parte delle società tra professionisti iscritte nella sezione speciale dell'albo istituita ai sensi dell'art. 8, DM 8 febbraio 2013, n. 34, si osserva quanto segue.

Il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 prevede all'art. 12, comma 1, lettera p), che il Consiglio dell'Ordine "stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco, ..." e all'art. 29, comma 1, lettera h) che il Consiglio Nazionale "determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli ordini territoriali". Le norme citate attribuiscono sia ai Consigli degli Ordini sia al Consiglio Nazionale un vero e proprio potere impositivo nei confronti di coloro che sono iscritti nell'albo professionale.

Il versamento all'Ordine della quota d'iscrizione e del contributo annuale rappresenta un preciso obbligo di legge posto espressamente in capo a tutti gli iscritti nell'albo al fine di provvedere "entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine" (art. 7, co. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382). Corrispondentemente, spetta all'Ordine territoriale un vero e proprio potere impositivo in merito alla determinazione della prestazione dovuta (art. 12, co. 1, lett. p del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139), nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Il quadro giuridico delineato evidenzia la natura del contributo annuale quale "quota associativa" rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'albo è *conditio sine qua non* per il legittimo esercizio della professione e finalizzato alla realizzazione dell'interesse pubblico al mantenimento della struttura ordinistica e all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla legge¹.

¹ Tale impostazione è stata avvalorata da una pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (ordinanza n. 1782 del 26 gennaio 2011) che, chiamate a risolvere una questione preventiva di giurisdizione, hanno stabilito che le controversie sui "contributi" che gli avvocati devono versare all'Ordine (ed al Consiglio Nazionale) forense vanno

L'obbligo contributivo, di cui agli art. 12 e 29 del D.Lgs. 139/2005, ricade su tutti i soggetti iscritti nell'albo professionale, siano essi persone fisiche o società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013, in quanto per entrambe le categorie di soggetti l'iscrizione all'albo, ovvero alla sezione speciale dell'albo, costituisce condizione necessaria per il legittimo esercizio dell'attività professionale.

Ne discende che gli Ordini potranno assumere un'apposita delibera per determinate la quota del contributo annuale e del contributo di iscrizione dovuto dalle società tra professionisti. Per quanto attiene, invece, alla quota del contributo annuale spettante al Consiglio Nazionale si evidenzia che la situazione attuale rende impossibile l'assunzione di qualsiasi delibera in merito.

Si fa notare, infine che le società tra professionisti sono tenute anche al pagamento della tassa di concessione governativa. Si ricorda, infatti, che l'articolo 22 della Tariffa, annessa al DPR 26 Ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), stabilisce che la predetta tassa è dovuta per le "iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992 (...)".

Tra le predette voci, il punto 8 del medesimo articolo 22 individua anche l'iscrizione negli albi per l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86)".

Presupposto del tributo, nel caso di specie, è l'adozione di atti e provvedimenti (finalizzati all'accertamento delle condizioni per l'iscrizione all'albo) che riguardano l'esercizio di attività professionali, di arti o mestieri.

In altri termini, deve ritenersi che ogni qualvolta si realizzi il presupposto del tributo – e cioè l'adozione da parte delle amministrazioni competenti di provvedimenti autorizzativi – è dovuta la corresponsione della tassa di concessione governativa, trattandosi di autonomo atto amministrativo che necessita di specifica attività istruttoria.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione



devolute al giudice tributario. Ciò in base alla considerazione che il "contributo" richiesto si configura come "tassa" in quanto il suo versamento rappresenta un obbligo posto dalla legge al fine di provvedere, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine (articolo 7, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382) La Cassazione ha inoltre chiarito che l'importo del contributo "non è commisurato al costo di un servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto" (vedi Cass. Sez. Unite, ordinanza citata).